



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 2 – 63839 – Servigliano (FM)

ORIGINALE

ORDINANZA N. 20 DEL 11-07-2020

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI (RIF. LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287).

L'anno duemilaventi addì undici del mese di luglio,

IL SINDACO

Visto il programma delle manifestazioni turistico-culturali che si svolgeranno nelle vie del centro storico nel periodo luglio/settembre, per le quali si prevede un notevole afflusso di persone;

Attesa la necessità di procedere, per esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, oltre che di tutela della pulizia e del decoro dei parchi e giardini pubblici, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alle predette manifestazioni;

Visti

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;
- l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

Dato atto che lo schema della presente ordinanza è stato trasmesso, preventivamente, a mezzo pec il 4 luglio 2020, alla Prefettura UTG di Fermo;

ORDINA

1) **l'assoluto divieto**, su tutto il territorio Comunale, **di vendere e somministrare** bevande in bottiglie di vetro e/o in lattine, **dalla data odierna e fino al 30 settembre 2020, dalle ore 18:00 fino all'orario di chiusura delle attività interessate dalla presente ordinanza.** In particolare la somministrazione di bevande potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;



- 2) è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 3) per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) che la presente ordinanza venga trasmessa:
- al locale Comando stazione Carabinieri e alla Polizia Locale;
 - al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

DISPONE CHE

il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, venga inviato agli esercizi pubblici siti nel Comune di Servigliano;

il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Servigliano.

IL SINDACO
Avv. Marco Rotoni

